

Bruxelles, 13 maggio 2019
(OR. en)

9217/19

PUBLIC 58
INF 129

NOTA

Oggetto: ESTRATTO MENSILE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO - GENNAIO 2019

Il presente documento elenca gli atti¹ adottati dal Consiglio in gennaio²³.

Fornisce informazioni sull'adozione degli atti legislativi, in particolare:

- la data di adozione,
- la pertinente sessione del Consiglio,
- il numero del documento adottato,
- il riferimento alla Gazzetta ufficiale,
- le regole di voto applicabili, i risultati delle votazioni e, se del caso, le motivazioni di voto e le dichiarazioni iscritte nel processo verbale del Consiglio.

¹ Per facilità di consultazione, sono riportati anche i "titoli abbreviati" figuranti negli ordini del giorno del Consiglio (si vedano i titoli in *corsivo*).

² Eccettuati alcuni atti di portata limitata, come le decisioni di procedura, le nomine, le decisioni di organi istituiti da accordi internazionali, le decisioni di bilancio puntuali, ecc.

³ Nel caso degli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria, può esservi una differenza tra la data della sessione del Consiglio in cui l'atto legislativo è stato adottato e la data effettiva dell'atto in questione, in quanto gli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria sono considerati adottati solo dopo la firma del presidente del Consiglio e del presidente del Parlamento europeo nonché dei segretari generali delle due istituzioni.

Il presente documento contiene inoltre informazioni sull'adozione di atti non legislativi che il Consiglio ha deciso di rendere pubblici.

Il presente documento è anche accessibile sul sito web del Consiglio all'indirizzo:

[Estratti mensili degli atti del Consiglio \(atti\) - Consilium](#)

I documenti elencati nell'estratto possono essere ottenuti attraverso il Registro pubblico dei documenti del Consiglio all'indirizzo: [Documenti e pubblicazioni - Consilium](#)

Si noti che il presente documento ha esclusivamente fini di informazione - fanno fede solo i processi verbali del Consiglio. Essi sono accessibili sul sito web del Consiglio all'indirizzo: [Verbali del Consiglio - Consilium](#)

INFORMAZIONI SUGLI ATTI ADOTTATI DAL CONSIGLIO NEL GENNAIO 2019

3667^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (Affari generali) tenutasi a Bruxelles l'8 gennaio 2019

ATTI NON LEGISLATIVI

ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
<i>Valutazione Schengen - Raccomandazione - Svizzera, sistema d'informazione Schengen</i> Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2018 della Svizzera sull'applicazione dell'acquis di Schengen nel settore del sistema d'informazione Schengen	15202/18
<i>Valutazione Schengen - Raccomandazione - Finlandia, sistema d'informazione Schengen</i> Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2018 della Finlandia sull'applicazione dell'acquis di Schengen nel settore del sistema d'informazione Schengen	15565/18
<i>Valutazione Schengen - Raccomandazione - Belgio, politica in materia di visti</i> Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2018 del Belgio sull'applicazione dell'acquis di Schengen nel settore della politica comune dei visti	15563/18
<i>Valutazione Schengen - Raccomandazione - Paesi Bassi, politica in materia di visti</i> Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2017 dei Paesi Bassi sull'applicazione dell'acquis di Schengen nel settore della politica comune dei visti	15571/18

<i>Misure restrittive per la lotta al terrorismo (posizione comune 2001/931/PESC)</i> Decisione (PESC) 2019/25 del Consiglio, dell'8 gennaio 2019, che modifica e aggiorna l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che abroga la decisione (PESC) 2018/1084 GU L 6 del 9.1.2019, pagg. 6-9	15413/18
<i>Misure restrittive per la lotta al terrorismo (posizione comune 2001/931/PESC)</i> Regolamento di esecuzione (UE) 2019/24 del Consiglio, dell'8 gennaio 2019, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1071 GU L 6 del 9.1.2019, pagg. 2-5	15415/18
<i>Conclusioni relative alla seconda relazione sull'andamento dei lavori in materia di gestione dei rischi</i> Conclusioni del Consiglio concernenti la seconda relazione sullo stato dei lavori relativi all'attuazione della strategia e del piano d'azione dell'UE per la gestione dei rischi doganali	15497/18
Procedura scritta conclusa il 9 gennaio 2019	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione di esecuzione (PESC) 2019/29 del Consiglio, del 9 gennaio 2019, che attua la decisione (PESC) 2017/1775, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Mali GU L 8 del 10.1.2019, pagg. 30-33	15863/18
3668^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (Affari esteri) tenutasi a Bruxelles il 21 gennaio 2019	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Conclusioni del Consiglio sul Nicaragua	5110/19

<i>Decisione del Consiglio in sede di Comitato misto SEE in merito alla modifica dell'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE (Regolamento relativo ai depositari centrali di titoli)</i> Decisione (UE) 2019/134 del Consiglio, del 21 gennaio 2019, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto SEE in merito alla modifica dell'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE (Testo rilevante ai fini del SEE) GU L 25 del 29.1.2019, pagg. 19-22	15338/18
<i>Armi chimiche - Misure restrittive - Inserimenti in elenco - Decisione e regolamento di esecuzione del Consiglio</i> Decisione (PESC) 2019/86 del Consiglio, del 21 gennaio 2019, che modifica la decisione 2010/2018/PESC relativa a misure restrittive contro la proliferazione e l'uso delle armi chimiche GU L 18I del 21.1.2019, pagg. 10-12	15749/18
<i>Armi chimiche - Misure restrittive - Inserimenti in elenco - Decisione e regolamento di esecuzione del Consiglio</i> Regolamento di esecuzione (UE) 2019/84 del Consiglio, del 21 gennaio 2019, che attua il regolamento (UE) 2018/1542 relativo a misure restrittive contro la proliferazione e l'uso delle armi chimiche GU L 18I del 21.1.2019, pagg. 1-3	15750/18
<i>Siria - Misure restrittive - Nuovi inserimenti in elenco - Decisione di esecuzione e regolamento di esecuzione del Consiglio</i> Decisione di esecuzione (PESC) 2019/87 del Consiglio, del 21 gennaio 2019, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria GU L 18I del 21.1.2019, pagg. 13-18	5171/19
<i>Siria - Misure restrittive - Nuovi inserimenti in elenco - Decisione di esecuzione e regolamento di esecuzione del Consiglio</i> Regolamento di esecuzione (UE) 2019/85 del Consiglio, del 21 gennaio 2019, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria GU L 18I del 21.1.2019, pagg. 4-9	5173/19
<i>Repubblica popolare democratica di Corea - Misure restrittive - Designazioni dell'UE - Cancellazione dall'elenco - Decisione e regolamento di esecuzione</i> Decisione (PESC) 2019/96 del Consiglio, del 21 gennaio 2019, che modifica la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea GU L 19 del 22.1.2019, pagg. 9-10	15439/18

<i>Repubblica popolare democratica di Corea - Misure restrittive - Designazioni dell'UE - Cancellazione dall'elenco - Decisione e regolamento di esecuzione</i> Regolamento di esecuzione (UE) 2019/93 del Consiglio, del 21 gennaio 2019, che attua il regolamento (UE) 2017/1509 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea GU L 19 del 22.1.2019, pagg. 3-4	15441/18
<i>Ucraina - Misure restrittive - Azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza - Nuovi inserimenti in elenco - Decisione e regolamento di esecuzione</i> Decisione (PESC) 2019/95 del Consiglio, del 21 gennaio 2019, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina GU L 19 del 22.1.2019, pagg. 7-8	15422/18
<i>Ucraina - Misure restrittive - Azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza - Nuovi inserimenti in elenco - Decisione e regolamento di esecuzione</i> Regolamento di esecuzione (UE) 2019/92 del Consiglio, del 21 gennaio 2019, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina GU L 19 del 22.1.2019, pagg. 1-2	15425/18
<i>Decisione del Consiglio relativa alla posizione dell'UE in sede di Consiglio APE SADC-UE sull'adozione del regolamento di procedura per la prevenzione e la risoluzione delle controversie e del codice di condotta degli arbitri e dei mediatori</i> Decisione (UE) 2019/117 del Consiglio, del 21 gennaio 2019, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio congiunto istituito dall'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra, in riferimento all'adozione del regolamento di procedura per la prevenzione e la risoluzione delle controversie e del codice di condotta degli arbitri e dei mediatori GU L 24 del 28.1.2019, pagg. 12-22	15617/18
<i>UE-ASEAN</i> <i>Scambio di opinioni</i> Relazioni UE-ASEAN - Conclusioni del Consiglio	5257/19

3669^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (Economia e finanza) tenutasi a Bruxelles il 22 gennaio 2019

ATTI NON LEGISLATIVI

ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
<i>Accordo sullo status con la Serbia riguardante le azioni dell'Agenzia EBCG/Frontex in Serbia</i> <i>Decisione del Consiglio relativa alla firma</i> Decisione (UE) 2019/400 del Consiglio, del 22 gennaio 2019, relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo sullo status tra l'Unione europea e la Repubblica di Serbia riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Serbia GU L 72 del 14.3.2019, pagg. 1-3	15576/18
<i>Analisi annuale della crescita - Conclusioni</i> Semestre europeo 2019 - Analisi annuale della crescita: orientamenti macroeconomici e di bilancio rivolti agli Stati membri - Conclusioni del Consiglio ECOFIN	5601/19
<i>Relazione sul meccanismo di allerta - Conclusioni</i> Relazione 2019 sul meccanismo di allerta - Conclusioni del Consiglio ECOFIN	5603/19

3670^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (Agricoltura e pesca) tenutasi a Bruxelles il 28 gennaio 2019**ATTI LEGISLATIVI**

ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
<i>Regolamento sulla suddivisione dei contingenti tariffari dopo il recesso del Regno Unito dall'UE</i> Regolamento (UE) 2019/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 gennaio 2019, relativo alla suddivisione dei contingenti tariffari inclusi nell'elenco dell'OMC riferito all'Unione a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione e recante modifica del regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio GU L 38 dell'8.2.2019, pagg. 1-25	71/1/18 REV 1	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
Dichiarazione della Commissione La Commissione aderisce pienamente ai principi di una migliore regolamentazione e agli impegni stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. Si adopererà pertanto per presentare una proposta legislativa al Consiglio e al Parlamento europeo appena possibile, al fine di allineare il regolamento (CE) n. 32/2000 al quadro giuridico introdotto dal trattato di Lisbona.			
<i>Regolamento orizzontale sulle disposizioni di salvaguardia bilaterale</i> Regolamento (UE) 2019/287 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 febbraio 2019, recante attuazione delle clausole di salvaguardia bilaterali e di altri meccanismi che consentono la revoca temporanea delle preferenze in alcuni accordi commerciali conclusi tra l'Unione europea e paesi terzi GU L 53 del 22.2.2019, pagg. 1-13	68/1/18 REV 1	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli

Dichiarazione comune del Parlamento europeo e della Commissione

Il Parlamento europeo e la Commissione concordano sull'importanza di una stretta collaborazione nell'attuazione degli accordi elencati nell'allegato al regolamento (UE) 2019/... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., recante attuazione delle clausole di salvaguardia e di altri meccanismi che consentono la revoca temporanea delle preferenze in alcuni accordi conclusi tra l'Unione europea e alcuni paesi terzi. A tal fine convengono che, qualora il Parlamento europeo adotti una raccomandazione ai fini dell'avvio di un'inchiesta di salvaguardia, la Commissione esaminerà attentamente il rispetto delle condizioni a norma del regolamento per l'avvio d'ufficio dell'inchiesta. Qualora la Commissione ritenga che le condizioni non siano soddisfatte, essa presenterà una relazione alla competente commissione del Parlamento europeo comprendente tutti i fattori rilevanti per l'avvio di tale inchiesta.

ATTI NON LEGISLATIVI

ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
<i>Corte dei conti europea - Relazione speciale n. 24/2018 sulla cattura e lo stoccaggio del carbonio (CCS) e le fonti rinnovabili - Conclusioni</i> Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 24/2018 della Corte dei conti europea "Dimostrazione delle tecnologie di cattura e stoccaggio del carbonio e delle fonti rinnovabili innovative su scala commerciale nell'UE: i progressi attesi non sono stati realizzati negli ultimi dieci anni"	5367/19
<i>Valutazione Schengen - Raccomandazione - Lettonia, SIS</i> Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2018 della Lettonia sull'applicazione dell'acquis di Schengen nel settore del sistema d'informazione Schengen	5289/19
<i>Tunisia - Decisione e regolamento di esecuzione del Consiglio</i> Decisione (PESC) 2019/135 del Consiglio, del 28 gennaio 2019, che modifica la decisione 2011/72/PESC, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia GU L 25 del 29.1.2019, pagg. 23-24	15573/18
<i>Tunisia - Decisione e regolamento di esecuzione del Consiglio</i> Regolamento di esecuzione (UE) 2019/132 del Consiglio, del 28 gennaio 2019, che attua il regolamento (UE) n. 101/2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia GU L 25 del 29.1.2019, pagg. 12-13	15575/18

<i>Decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo con il Marocco</i> Decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra	10593/18
Dichiarazione di Danimarca, Finlandia, Germania e Irlanda La Danimarca, la Finlandia, la Germania e l'Irlanda mettono in rilievo l'importanza di un partenariato politico ed economico forte tra l'Unione europea e il Regno del Marocco. La Danimarca, la Finlandia, la Germania e l'Irlanda sottolineano l'importanza di rispettare il diritto dell'UE, del quale il diritto internazionale può essere considerato parte integrante, quando si negoziano accordi bilaterali. Abbiamo preso in attenta considerazione il "Contributo del Servizio giuridico del Consiglio sul progetto di accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra – coerenza con la Corte". La Danimarca, la Finlandia, la Germania e l'Irlanda sottolineano costantemente che un accordo deve essere coerente con la sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia il 21 dicembre 2016 nella causa C-104/16 P. Riteniamo che il contenuto e la forma del suddetto contributo dimostrino che per il Servizio giuridico del Consiglio la sottoscrizione dell'accordo presentato è pienamente coerente con la sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia il 21 dicembre 2016 nella causa C-104/16 P e non pregiudica lo status del Sahara occidentale. La Danimarca, la Finlandia, la Germania e l'Irlanda continuano a sostenere il processo avviato nel quadro delle Nazioni Unite per conseguire una soluzione politica equa, duratura e reciprocamente accettabile per il Sahara occidentale. Alla luce di quanto precede, la Danimarca, la Finlandia, la Germania e l'Irlanda appoggiano l'adozione della decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo che modifica i protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo.	

<i>Decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo UE-Cina nel quadro del procedimento di risoluzione delle controversie dell'OMC DS492</i> Decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese nel quadro del procedimento DS492 Unione europea - Misure aventi incidenza sulle concessioni tariffarie su taluni prodotti a base di carne di pollame	10882/18
<i>Decisione del Consiglio relativa alla posizione dell'UE in sede di gruppo di lavoro sul vino istituito dall'accordo di partenariato economico UE-Giappone</i> Decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di gruppo di lavoro sul vino istituito dall'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e il Giappone per quanto riguarda i moduli da utilizzare come certificati per l'importazione nell'Unione europea di prodotti vitivinicoli originari dal Giappone e le modalità concernenti l'autocertificazione	15724/18
Procedura scritta conclusa il 30 gennaio 2019	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Regolamento (UE) 2019/124 del Consiglio, del 30 gennaio 2019, che stabilisce, per il 2019, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione GU L 29 del 31.1.2019, pagg. 1-166	15733/18
Dichiarazione sugli scambi di contingenti per il nasello meridionale, la rana pescatrice e il rombo giallo nella divisione 8c (Spagna e Portogallo) La Spagna e il Portogallo concorderanno i necessari scambi di contingenti per il nasello, la rana pescatrice e il rombo giallo nelle acque iberiche al fine di evitare situazioni di contingente limitante.	

Dichiarazione sui piani per la riduzione delle catture accessorie e misure di controllo (gruppo delle acque nordoccidentali, ossia Belgio, Francia, Irlanda, Paesi Bassi, Spagna e Regno Unito, e Commissione)

Gli Stati membri che cooperano nelle acque nordoccidentali, in stretta cooperazione con il Consiglio consultivo per le acque nordoccidentali, prepareranno un piano per la riduzione delle catture accessorie al fine di garantire che le catture accessorie degli stock per i quali il CIEM ha formulato un parere di zero catture per il 2019 siano ridotte per mezzo di misure che prevedono la selettività o la prevenzione. A tal fine entro il 30 aprile 2019 gli Stati membri interessati presenteranno alla Commissione un piano per la riduzione delle catture accessorie. I piani per la riduzione delle catture accessorie prevedranno misure quali attrezzi più selettivi, chiusure di zone, fermi in tempo reale della pesca, misure di prevenzione e regole dell'allontanamento. Possono basarsi sui più recenti piani in materia di rigetti. È opportuno che i piani per la riduzione delle catture accessorie siano adattati alle specie in questione e scelti dal suddetto catalogo di misure in funzione delle specificità di ciascun tipo di pesca. L'efficacia dei piani sarà valutata dallo CSTEP. Il presidente del gruppo delle acque nordoccidentali riferirà alla Commissione entro il 1° ottobre di ogni anno in merito ai progressi compiuti con il piano per la riduzione delle catture accessorie.

In linea con il regolamento sul controllo gli Stati membri adotteranno tutte le opportune misure di controllo per garantire che le catture accessorie degli stock per i quali il CIEM ha formulato un parere di zero catture per il 2019 siano assolutamente inevitabili e che i rigetti che si verificano non superino i livelli consentiti dal piano in materia. Entro il 1° luglio 2019 gli Stati membri interessati informeranno la Commissione in merito alle misure di controllo adottate.

Dichiarazione sull'impegno a risolvere mediante scambi il problema delle specie a contingente limitante degli Stati membri a cui è assegnato un contingente pari a zero (gruppo delle acque nordoccidentali, ossia Belgio, Francia, Irlanda, Paesi Bassi, Spagna e Regno Unito)

Gli Stati membri interessati si adopereranno per effettuare i necessari scambi al fine di evitare situazioni di contingente limitante per i seguenti stock, soddisfacendo le esigenze degli Stati membri a cui non sono assegnati contingenti per detti stock:

- Merluzzo carbonaro, POK 7/3411
- Sogliola, SOL/7BC
- Sogliola, SOL/5614
- Sogliola, SOL/7FG
- Merluzzo bianco, COD/5W6-14
- Passera di mare, PLE/56-14
- Passera di mare, PLE/7BC

La quantità scambiata di contingente di cui al suddetto elenco dovrebbe consentire agli Stati membri a cui non sono assegnati contingenti di operare in modo efficace a partire dal 1° gennaio 2019 coprendo le catture accessorie inevitabili previste da parte di ciascuno Stato membro.

Gli Stati membri beneficiari degli scambi forniranno a loro volta contingenti di cui all'allegato IA del regolamento relativo alle possibilità di pesca.

Gli Stati membri si impegnano ad adoperarsi per trovare un compromesso e a stabilire scambi di contingenti equi ricorrendo a un tasso di cambio di mercato oppure ad altri tassi di cambio reciprocamente accettabili. In assenza di alternative, si utilizzerà il valore economico equivalente, basato sui prezzi UE medi dell'anno precedente, indicati dall'EUMOFA.

Dichiarazione sulla pesca ricognitiva per lo scampo nell'unità funzionale 31 (Commissione)

La Spagna ha presentato una richiesta di pesca ricognitiva per lo scampo nell'unità funzionale 31, che consentirebbe di raccogliere i necessari dati relativi alle catture/agli sbarchi per detta unità funzionale. Sulla base di tale richiesta la Commissione chiederà al CIEM di:

- valutare un livello di catture che limiti al minimo le ripercussioni sugli stock ma sia sufficiente a consentire la raccolta di dati sugli sbarchi per unità di sforzo (LPUE) che potrebbero essere utilizzati quale indice di abbondanza;
- suggerire eventuali condizioni specifiche che dovrebbero applicarsi alla pesca, e ai dati raccolti, affinché siano utili nel contesto di un indice di abbondanza - viaggi, periodo di riferimento, zona geografica ecc.

Sulla base del parere scientifico la Commissione valuterà se presentare un'opportuna proposta di modifica delle opportunità di pesca per il 2019.

Dichiarazione sul merlano nella sottozona 8 (Commissione)

La Commissione chiederà al CIEM un parere scientifico aggiornato sul merlano nella sottozona CIEM 8 che tenga conto delle ultime informazioni sui livelli di rigetti. Sulla base del parere scientifico la Commissione valuterà, se del caso, se proporre una modifica delle opportunità di pesca per il 2019.

Dichiarazione sulle catture accessorie di argentina e pesce tamburo (Commissione)

Per quanto riguarda l'argentina, la Spagna ha presentato una richiesta di rimozione della sottozona 7 dal TAC che attualmente copre le sottozone 5, 6 e 7 (ARU/567).

Per quanto riguarda il pesce tamburo, la Spagna ha presentato una richiesta di rimozione delle sottozone 8b e 8c dal TAC che attualmente copre le sottozone 6, 7 e 8 (BOR/678).

Sulla base di tali richieste, all'inizio del 2019 la Commissione chiederà al CIEM di valutare le conseguenze che dette rimozioni avrebbero per gli stock e di valutare in particolare se le rimozioni avrebbero ripercussioni sull'obbligo di garantire che gli stock interessati siano sfruttati in modo sostenibile a breve e a medio termine. Si chiederà altresì al CIEM di valutare se, in assenza di TAC per l'argentina nella sottozona 7 e per il pesce tamburo nella sottozona 8, l'applicazione di altri strumenti di conservazione potrebbe contribuire alla gestione sostenibile degli stock interessati.

Sulla base del parere scientifico la Commissione valuterà, se del caso, se presentare una proposta di modifica delle opportunità di pesca per il 2019.

Dichiarazione sulla flessibilità all'interno della zona per diversi stock biologici (Commissione)

La Commissione presenterà una domanda affinché il CIEM fornisca un parere scientifico in merito alla sostenibilità, anche a lungo termine, della flessibilità all'interno della zona, prendendo atto che i pareri scientifici attuali indicano che tale flessibilità si applicherebbe a due stock diversi. Saranno presentate le seguenti richieste:

Stato membro	Specie	Da	A	% di flessibilità richiesta	Condizioni
Belgio	Eglefino	2a, 4	7b-k	10%	5% (FR), solo 7d (IE)
Belgio	Passera di mare	7d	7f, 7g	5%	Catture accessorie della pesca della sogliola
Belgio	Merlano	7b-k	8	5%	Catture accessorie della pesca della sogliola
Francia/Spagna	Merluzzo giallo	7	8a, 8b, 8d, 8e	5%	Esiste una flessibilità del 2%
Francia	Merlano	2a, 4	7b-k	5%	Solo 7d (IE)
Francia/Spagna	Raiformi	6, 7	8, 9	10%	
Francia	Passera di mare	7f, 7g	7h, 7j, 7k	5%	

Dichiarazione sull'esenzione *de minimis* per il merlano e il merluzzo bianco nel Mare del Nord (COM e Stati membri del Mare del Nord)

La Commissione prende atto dell'intenzione degli Stati membri del gruppo regionale del Mare del Nord di presentare una versione riveduta della raccomandazione comune che modifica l'esenzione *de minimis* per il merlano e il merluzzo bianco per i pescherecci che utilizzano reti a strascico (OTB, OTT, SDN, SSC) aventi dimensioni di maglia di 70-99 mm (TR2) nel Mare del Nord meridionale (sottozona CIEM 4c), e l'esenzione *de minimis* per il merlano e il merluzzo bianco per i pescherecci che utilizzano reti a strascico (OTB, OTT, SDN, SSC) aventi dimensioni di maglia di 70-99 mm (TR2) nel Mare del Nord centrale e settentrionale (sottozona CIEM 4a e 4b).

Se il nuovo piano in materia di rigetti è adottato, a seguito della valutazione dello CSTEP, la Commissione valuterà, se del caso, la possibilità di presentare una proposta di modifica, per l'anno in corso, del regolamento relativo alle possibilità di pesca per il 2019 consistente nell'adeguare il livello dei TAC per il merlano e il merluzzo bianco al fine di tener conto della nuova percentuale di rigetti consentiti.

Dichiarazione sul livello di catture accessorie inevitabili di merlano nel Mare d'Irlanda (Commissione)

La Commissione trasmetterà una richiesta urgente al CIEM affinché presenti un parere scientifico aggiornato sui livelli di catture accessorie inevitabili di merlano nella pesca mista nel Mare d'Irlanda nel 2019. In seguito a tale parere, la Commissione valuterà l'opportunità di presentare quanto prima una proposta di modifica del livello del TAC nell'ambito delle possibilità di pesca per il 2019.

Dichiarazione sulle preferenze dell'Aia (Belgio, Danimarca, Francia e Germania)

Belgio, Danimarca, Germania e Francia ritengono che i criteri per la ripartizione dei contingenti tra gli Stati membri siano stati concordati nel 1983. Tali criteri costituiscono la base della stabilità relativa, principio sancito dal regolamento di base che disciplina la politica comune della pesca. A nostro avviso le preferenze dell'Aia contravvengono al principio della stabilità relativa.

Dichiarazione sul merluzzo bianco nel Mar Celtico (Regno Unito)

Il Regno Unito chiede una revisione del TAC 2019 per il merluzzo bianco nelle zone 7b, 7c e 7e-k, e chiede che il TAC rifletta le statistiche sugli sbarchi del 2018, applicate nell'ambito del modello del CIEM per la pesca mista nel Mar Celtico.

Dichiarazione sui gruppi regionali (Regno Unito)

Laddove il regolamento sui TAC e i contingenti per il 2019 o altri documenti associati fanno riferimento ai gruppi regionali o ai gruppi ad alto livello, il Regno Unito desidera ricordare alle parti interessate che dopo il 29 marzo 2019 non sarà più uno Stato membro e probabilmente non potrà più partecipare alle riunioni di tali gruppi o essere direttamente coinvolto nelle loro decisioni o raccomandazioni.

Incoraggia tutte le parti coinvolte a concordare, a tempo debito, un meccanismo che consenta di tenere conto del punto di vista del Regno Unito nelle riunioni pertinenti per il Regno Unito durante il periodo transitorio.

Dichiarazione sul riesame dell'obbligo di sbarco (Regno Unito)

Il Regno Unito ritiene che, nel primo anno di piena attuazione dell'obbligo di sbarco, sia opportuno che la Commissione, in collaborazione con le parti interessate, proceda a un riesame dell'applicazione di tale obbligo in tutte le acque e per tutti gli stock.

Il riesame dovrebbe essere completato in tempo affinché, se necessario, possano essere prese in considerazione e applicate eventuali misure per migliorare l'operatività dell'obbligo di sbarco nella seconda metà del 2019.

Il riesame dovrebbe riguardare tutti gli aspetti pertinenti per l'effettiva attuazione dell'obbligo di sbarco, compresi:

- i livelli dei TAC;
- il funzionamento degli scambi di contingenti, in particolare in relazione agli stock per i quali è stato raccomandato un TAC pari a zero;
- l'attuazione del divieto o l'eliminazione del TAC per gli stock pertinenti.

Dichiarazione sulle preferenze dell'Aia (Irlanda)

L'Irlanda ritiene che le preferenze dell'Aia costituiscano parte integrante della stabilità relativa che rispecchia l'esigenza di salvaguardare le particolari necessità delle regioni le cui popolazioni locali dipendono in modo particolare dalla pesca e dalle industrie connesse. Questo aspetto è specificamente riconosciuto nella politica comunitaria della pesca e sancito nel regolamento n. 170/83 del Consiglio, nel regolamento n. 3760/92 del Consiglio e nel regolamento n. 2371/2002 del Consiglio. È stato nuovamente ribadito nel regolamento n. 1380/2013 del Consiglio.

Dichiarazione sul meccanismo di scambio di contingenti (Lettonia)

La Lettonia ritiene che il processo avviato dai membri del gruppo delle acque nordoccidentali per risolvere il problema delle specie a contingente limitante tramite un meccanismo di scambio di contingenti debba essere considerato una soluzione ad hoc, applicabile unicamente alle acque e alle specie specificate nel presente regolamento. La presente proposta non impedisce che altri approcci possano essere considerati come la soluzione più adeguata per il problema delle specie a contingente limitante in altre regioni, compreso il Mar Baltico, dove la Lettonia continua a ritenere che la soluzione migliore sia l'applicazione di una flessibilità interspecie, utilizzata finora per risolvere il problema nel Mar Baltico.